

COMUNE DI ROCCAIONE PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 7.11.2003 - Modificato con deliberazione C.C. n. 75 del 29.12.2003;
deliberazione C.C. n. 8 del 29.04.2016)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalita' e territorialità**
- Articolo 2 Oggetto e applicazione**
- Articolo 3 Definizioni**
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni**
- Articolo 5 Vigilanza**
- Articolo 6 Sanzioni**
- Articolo 7 Ottemperanza**

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 8 Comportamenti vietati**
- Articolo 9 Altre attivita' vietate**
- Articolo 10 Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Articolo 11 Rifiuti**
- Articolo 12 Sgombero neve**

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 13 Manutenzione delle facciate degli edifici**
- Articolo 14 Tende su facciate di edifici**
- Articolo 15 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 16 Divieti

Articolo 17 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 18 Disposizioni generali

Articolo 19 Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 20 Occupazioni per manifestazioni

Articolo 21 Occupazioni con spettacoli viaggianti

Articolo 22 Occupazioni con elementi di arredo

Articolo 23 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Articolo 24 Occupazioni per lavori di pubblica utilita'

Articolo 25 Occupazioni per traslochi

Articolo 26 Occupazioni del soprassuolo

Articolo 27 Occupazioni di altra natura

Articolo 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 29 Occupazioni con dehors

Articolo 30 Occupazioni per temporanea esposizione

Articolo 31 Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 32 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Articolo 33 Commercio in forma itinerante

Articolo 34 Mestieri girovaghi

TITOLO 1V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 35 Disposizioni generali

Articolo 36 Lavoro notturno

Articolo 37 Spettacoli e trattenimenti

Articolo 38 Circoli privati

Articolo 39 Abitazioni private e parcheggi

Articolo 40 Strumenti musicali-Apparecchi sonori - Pubblicità fonica

Articolo 41 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 42 Tutela degli animali domestici

Articolo 43 Protezione della fauna selvatica

Articolo 44 Divieti specifici

Articolo 45 Animali molesti

Articolo 46 Conduzione e mantenimento dei cani

Articolo 47 Trasporto di animali su mezzi pubblici

Articolo 48 Animali liberi

**TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 49 Esposizione dei prezzi

Articolo 50 Servizi igienici

Articolo 51 Amministrazione degli stabili

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52 Disposizioni transitorie

Articolo 53 Entrata in vigore

Articolo 54 Sanzioni amministrative

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita' e territorialità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalita' dello Statuto del Comune, comportamenti ed attivita' comunque influenti sulla vita della comunita' cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilita' dei beni comuni e di tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente.

2. Il regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici;
- f) rifiuti;
- g) antenne paraboliche.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprieta' privata non recintate in conformita' al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validita' non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale, ai sensi degli artt. da 2043 a 2059 del C.C. e art. 266 L. 24/11/1981 n. 689.

Art. 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 8 - Comportamenti vietati

a) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da oggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi, far uso di manganelli di plastica, di simili oggetti contundenti od atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare.

Art. 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilita' di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, sulle sponde o ripe dei corsi o specchi d'acqua, nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attivita' di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacita' non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attivita', anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie in conformita' del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 11 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro:
 - a) Non e' consentito collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
 - b) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal

fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

c) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici

d) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

1bis. All'interno del territorio comunale sono individuate le seguenti tipologie di raccolta:

a) **Isole ecologiche:** poste fuori dal centro urbano in aree presso cui non è in vigore la raccolta porta a porta, queste sono riservate al conferimento dei rifiuti da parte dei residenti serviti dalle medesime salvo diversa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale. Le isole ecologiche attualmente presenti sul territorio sono a servizio di: Vallone Brignola; Frazione Brignola; Tetto Piano; Tetto Nuovo; Tetto Cherro; Tetto Gian di Dio; Tetto Battista Massa; Vallone Giordana; Tetto Pedrin; Località Imperiale; Vallon Grande. È fatto divieto il deposito di rifiuti da parte di utenti non residenti in tali aree.

b) **Isole condominiali:** poste in area in disponibilità dei condomini e riservate al conferimento dei rifiuti provenienti dagli utenti condominiali. È fatto divieto il deposito di rifiuti da parte di utenti non residenti nei condomini

c) **Raccolta porta a porta:** risulta essere la modalità di raccolta adottata all'interno del centro urbano: ogni anno viene stilato e pubblicizzato il calendario di raccolta utile per individuare correttamente i giorni e le tipologie di contenitore di rifiuto che sarà di volta in volta depositato davanti all'abitazione, ai fini della raccolta. Tali contenitori dovranno essere esposti a partire dalle ore 22 della sera antecedente la raccolta ed entro e non oltre le ore 5 del mattino di raccolta; i vuoti dovranno essere ritirati entro le ore 12.30 del giorno di avvenuta raccolta.

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare strettamente l'esatta modalità di conferimento dei rifiuti così come indicato dal presente regolamento, dalle istruzioni consegnate e presenti sul sito internet istituzionale nella sezione "Gestione rifiuti".

2. Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è strutturato nel seguente modo:

a) **Raccolta rifiuti solidi urbani :** Raccolta settimanale – La raccolta avviene nell'apposito contenitore di colore blu (o eventualmente sacco trasparente) che gli utenti devono depositare di fronte alla propria abitazione la sera prima della giornata prevista per la raccolta. Nei condomini sono posizionati cassonetti di colore blu di capacità adeguate per i residenti del condominio. La pulizia dei contenitori è posta a carico degli utenti. In tale contenitore può essere conferito il rifiuto indifferenziato che non è compreso nelle categorie ORGANICO, CARTA, PLASTICA, VETRO, PERICOLOSO, FERROSO E INGOMBRANTE

b) **Raccolta carta e cartoni:** La raccolta è settimanale per le attività commerciali e quindicinale per le abitazioni, in alternanza con la plastica. Gli utenti devono depositare in maniera ordinata la carta e i cartoni nell'apposito contenitore di colore giallo di fronte alla propria abitazione o attività la sera antecedente la raccolta. Nei condomini sono posizionati cassonetti di colore giallo di capacità adeguate per i residenti del condominio.

c) **Raccolta plastica:** La raccolta è quindicinale, in alternanza con la carta nell'apposito contenitore di colore bianco (o in sacco trasparente) che gli utenti devono depositare di fronte alla propria abitazione la sera antecedente la giornata prevista per la raccolta. Nei condomini sono posizionati cassonetti di colore bianco di capacità adeguate per i residenti del condominio.

d) **Raccolta vetro:** La raccolta è settimanale per le attività commerciali ed il materiale deve essere depositato la sera antecedente la raccolta; è effettuata con campane distribuite nel territorio comunale per le abitazioni. Gli utenti devono depositare il vetro negli appositi

contenitori di colore verde dislocati in tutto il territorio comunale. E' vietato conferire il vetro in buste di plastica.

e) Raccolta materiale ingombrante: La raccolta avviene previa chiamata dell'interessato al numero verde dell'azienda per concordare il giorno e l'ora della raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere trasportati direttamente dagli utenti presso l'isola ecologica comunale negli orari di apertura comunicati a mezzo manifesto.

f) Raccolta rifiuti urbani pericolosi (pile esauste e medicinali): La raccolta viene effettuata previo conferimento negli appositi contenitori stradali dislocati in tutto il territorio comunale. Nel contenitore dei medicinali non devono essere inserite le scatole e i bugiardini che andranno conferiti nella carta.

g) Raccolta oli grassi di cucina e oli minerali: L'utente può conferire in adeguati contenitori direttamente all'isola ecologica comunale nell'orario di apertura comunicate a mezzo manifesto.

h) Raccolta verde da sfalcio e ramaglie: Gli utenti privati che non si sono dotati di biocomposter hanno l'obbligo di conferire il verde e le ramaglie provenienti da sfalcio di giardini e prati verdi all'isola ecologica comunale nell'orario di apertura comunicato a mezzo manifesto.

i) Raccolta dell'organico: La raccolta è bisettimanale (trisettimanale nel periodo estivo), prevede il conferimento nel mastello stradale assegnato di colore marrone di tutta la frazione organica prodotta e riposta all'interno degli appositi sacchetti forniti con il kit di raccolta o, in alternativa, i sacchetti del pane oppure i contenitori compostabili. Nei condomini sono posizionati cassonetti di colore marrone di capacità adeguate per i residenti del condominio.

j) Raccolta materiali ferrosi: La raccolta è mensile, l'utente deve conferire i materiali ferrosi all'interno dell'apposito sacchetto offerto in dotazione ed il materiale deve essere depositato la sera antecedente la raccolta. Nell'ipotesi si tratti di oggetto voluminoso si consiglia di conferirlo direttamente all'isola ecologica comunale nell'orario di apertura oppure di avvalersi del servizio di raccolta materiale ingombrante.

3. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

4. Oltre al divieto di cui all'art 9 e dell'art. 10, comma 12., e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

5. E' fatto obbligo ai condomini di liberare dalla neve lo spazio intorno ai contenitori per rifiuti in modo da non ostacolare le operazioni di aggancio e sgancio da parte dell'impresa che effettua la raccolta rifiuti.

Art. 12 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo

pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal comune.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 10, comma 5 e 6, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

In relazione a quanto disposto dall'art.33 del vigente Regolamento edilizio:

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo quando questa abbia carattere architettonico unitario.

4. E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terracotte, le pietre naturali ed i cementi od ornamenti decorativi costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

Art. 14 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilita' di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprieta'.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
7. Non è consentita la collocazione di teli oscuranti su terrazze, balconi e a ridosso delle recinzioni delle abitazioni se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

Articolo 15 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione e di immobili soggetti a ristrutturazione o recupero, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne di nuova installazione - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici, là dove possibile nel lato considerato "interno o verso cortile";
 - d) qualora la soluzione del comma c) fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; nel caso in cui sia tecnicamente impossibile posizionarlo sul tetto, è consentito, previa autorizzazione, il posizionamento all'interno del balcone purchè non superi il piano altezza della ringhiera e non sia visibile dall'esterno;
 - e) in tutti gli immobili possono essere ammesse, previa autorizzazione e rispettando i commi c) e d), per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - f) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, rispettando il comma c), anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - g) nel caso la soluzione ordinaria del punto c) e quella eccezionale del punto d) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da

tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte per una corretta ricezione o installazione a norma della L. 46 del 5 marzo 1990 e alleghi opportuna documentazione fotografica;

h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 150;

i) le antenne paraboliche di nuova installazione devono, per ragioni di sicurezza, essere arretrate della distanza almeno pari alla loro altezza rispetto al perimetro del tetto e non devono sporgere oltre il punto più alto di esso (collo) per più di cm. 150;

l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 100) e dalla parabola (massimo cm. 150);

m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione, ove possibile, che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire possibilmente attraverso canalizzazioni interne o in ogni caso poste in canaline visivamente armonizzate con il colore della facciata;

o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs 490/99, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e ogni impianto deve essere accompagnato da certificato dell'installatore.

q) l'Ufficio competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche della sussistenza dei requisiti;

r) le antenne paraboliche, che risulteranno installate in posizione tale da indurre pericolo all'incolumità pubblica, comprese quelle già esistenti e ancora presenti al termine dei due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere oggetto di rimozione con apposita motivata ordinanza.

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente regolamento, che non rispettano i dettami dello stesso, dovranno essere rimosse entro due mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei due mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o sul marciapiede; è compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie caduti sui marciapiedi e sulle strade. E' fatto altresì obbligo di tagliare i rami che si protendono sulle strade pubbliche o rimuovere le piante pericolose. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre l'obbligo di rimozione delle essenze spontanee e piantumate costituenti pericolo per la circolazione stradale fino ad un'arretramento pari alla massima altezza raggiungibile dalla medesima a fine vegetazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 18 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilita' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilita' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorita' Comunale puo' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo puo' essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumita' pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonche' alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

9. Le istanze devono essere presentate almeno 20 gg. Prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessita' nel qual caso gli uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile.

10. Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione.

11. In casi particolari è facoltà del comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati.

12. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non esentano gli altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti

Art. 19 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:

a) **occasionalì**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) **temporaneè**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonche' quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di

materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unita' immobiliari, nonche' per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

e) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano stabilmente effettuate a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore ai 365 gg. e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. L'eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere richiesto prima della scadenza e comunque entro il 30 novembre qualora il rinnovo interessi l'anno seguente.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 20 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalita' di occupazione; strutture che si intende utilizzare e loro idoneità; impianti elettrici; modalita' di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre controlli affinché le norme del presente articolo siano rispettate.

6. L'autorizzazione per l'occupazione e' subordinata, a giudizio dell'Amministrazione, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali e' inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attivita' di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e puo' avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 22 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attivita' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, puo' essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, veicolare e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. In caso l'occupazione interessi il marciapiede dovrà comunque essere garantita una larghezza minima transitabile sul medesimo pari a 1 metro.

2. Analoga occupazione puo' essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonche' la modalita' dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione puo' essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione puo' altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non puo' porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicita'.

4. Qualora la pubblicita' sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicita'.

5. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non puo' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita' se non previo consenso della Regione.

Art. 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilita'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve farne richiesta alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, all'Ufficio Tecnico comunale e, a lavori ultimati, competerà alla Ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori comunicando all'Ufficio Tecnico la data di ultimazione dei lavori stessi al fine di verificare la regolare esecuzione.
2. La richiesta di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la richiesta può essere inoltrata, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 25 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

Art. 26- Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di fondi o di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in periodi diversi da quelli che precedono la chiamata alle urne, e' concessa previa verifica della compatibilita' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, puo' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 29 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici valutati nella prima istanza dalla Commissione Edilizia Comunale e sempre che non si oppongano ragioni di viabilita', di igiene e di sicurezza pubblica e di transito pedonale.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonche' le modalita' della loro collocazione.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non puo' percio' protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Puo' essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

4. In caso l'occupazione interessi il marciapiede dovra' comunque essere garantita una larghezza minima libera da arredi e transitabile sul medesimo pari a 1 metro.

Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, puo' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonche', quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non puo' in alcun modo svolgersi attivita', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attivita' commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via puo' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Nell'ipotesi di ridotto spazio pedonale potrà essere solamente utilizzato lo spazio privato a disposizione del fabbricato fino a filo dello stesso.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e dovranno essere coperti con apposita rete antinsetti.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attivita' commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.

Art. 32 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 33 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, puo' consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilita' ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attivita' sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attivita' di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attivita' analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 33 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attivita' in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

- b) non e' consentito sostare nello stesso punto per piu' di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 200 metri dal punto precedentemente occupato;
 - c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attivita' non puo' esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 50 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - d) a tutela della igienicita' dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumita' personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimita' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosita' o di esalazioni dannose.
 - e) l'attivita' non puo' essere iniziata prima delle ore 8 e deve essere conclusa entro le ore 19;
 - f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potra' vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 34 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, alla quiete o al pubblico decoro.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale o dell'ARPA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i piu' idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale o dell'ARPA, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 36 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 37 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze – fatte salve diverse specifiche temporanee autorizzazioni - prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
1bis. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto divieto l'utilizzo di apparecchiature di diffusione esterna senza autorizzazione comunale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ponendo in atto tutte le iniziative necessarie affinché, specialmente nei dehor estivi, non vengano utilizzate le strutture esterne al locale negli orari di chiusura dello stesso.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Le autorizzazioni per Luna Park, qualora concesse in prossimità di abitazioni, devono vietare l'uso di strumenti di amplificazione dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9.

Art. 38 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 37, commi 1. e 2. .

Art. 39 - Abitazioni private e parcheggi

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione,

purche' siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali, prima delle ore 10 e dopo le ore 20 nei giorni festivi, con l'interruzione tra le 12 e le 14. L'uso, nel centro abitato, di apparecchiature moleste (motoseghe, tosaerba) deve essere occasionale e svolgersi negli orari previsti per i lavori di ristrutturazione. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. I proprietari di autocarri motrici non possono prolungare la sosta con motore acceso, in parcheggi privati o pubblici nei centri abitati, oltre il tempo strettamente necessario all'avviamento del motore.

Art. 40- Strumenti musicali – Apparecchi sonori – Pubblicità fonica

1. Chiunque faccia uso di strumenti musicali o apparecchi sonori di qualunque genere e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali o apparecchi sonori dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato, fatta eccezione per manifestazioni a carattere civile, religioso o sagre.

3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

4. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice stradale.

5. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del Codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

6. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a m. 200 dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

7. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua.

8. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorche' sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possono arrecare danno sul territorio comunale.

Art. 43 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 44 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 45 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a carico del proprietario trasgressore.

Art. 46 – Conduzione e mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far applicare sugli stessi il microchip. Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualsiasi titolo, deve provvedere a tale incombenza entro 60 gg dalla nascita oppure entro 15 gg. dalla presa in carico tramite veterinario di fiducia o ASL. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 gg. dall'evento. La cessione o la morte del proprio cane deve essere denunciata entro 15 gg. dall'evento.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi

loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori appositamente dislocati.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, i muri ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 47 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 48 - Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 49 - Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 50 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 51- Amministrazione degli stabili

Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52-Disposizioni transitorie

Sino all'entrata in vigore del Regolamento la richiesta di autorizzazione ad occupare spazi pubblici verrà esaminata sulla base delle precedenti disposizioni regolamentari.

Art. 53 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della sua seconda pubblicazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2003

	Sanzione Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. Euro
Art. 8 Comportamenti vietati Comma 1. lett. a) - b) - c) rimuovere - h) lanciare dai veicoli - o) ostruire o deviare - p) impedire l'utilizzazione o superamento delle barriere architettoniche	da 50,00 a 400,00	100,00
lett. c) uso improprio - f) - g) - l) - m)	da 25,00 a 200,00	50,00
lett. c) - manomettere o imbrattare - n) manomettere o rompere - r)	da 50,00 a 400,00	100,00
lett. d) - e) - h) collocare sui veicoli - i) - n) spostare o	da 50,00 a 400,00	100,00

insudiciare - o) versare solidi o liquidi - q)		
lett. p) ostruire con veicoli	(Codice della strada)	
lett. s)	(T.U.L.P.S.)	
Art. 9 Altre Attivita' vietate		
Comma 1.		
lett. a) - c)	da 25,00 a 200,00	50,00
lett. b) - d) - e)	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 2.	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato		
Commi 1. - 4. - 5. - 7. - 9.	da 25,00 a 200,00	50,00
Commi 2. - 3. - 11.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 10.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 12.	(Codice della Strada)	
Art. 11 Rifiuti		
Commi 1. - 1bis. - 4.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 2.- 5.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 3.	da 100,00 a 500,00 (oltre applicazione L.915/82-Denuncia e sanzione € 10,29 e codice della strada)	166,67
Art. 12 Sgombero neve		
Commi 1. - 3. - 4. - 7. - 8.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 5.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 2.	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 13 Manutenzione delle facciate di edifici	da 100,00 a 500,00	166,67
Art. 14 Tende su facciate di edifici	da 50,00 a 400,00	100,00
Articolo 15 - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici	da 100,00 a 500,00	166,67
Art. 16 Divieti		
Comma 1.		
lett. c) con veicoli non a motore - d) - e)	da 25,00 a 200,00	50,00
lett. a) danni lievi	da 25,00 a 200,00	50,00
lett. b)	da 50,00 a 400,00	100,00
lett. a) danni gravi	da 50,00 a 400,00	100,00
lett. c) con veicoli a motore a due ruote	da 50,00 a 400,00	100,00
lett.c) con veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio	da 50,00 a 400,00 oltre alla sanzione accessoria della	100,00

	rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	
Art. 17 Disposizioni sul verde privato	(Codice della Strada)	
Commi 1.- 2.-3. – 4.	da 50,00 a 400,00	100,00
La violazione delle norme del Titolo III (artt. 18 - 37) e' sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.		
Art. 18 Disposizioni generali	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 19 Specificazioni Comma 3.- 4	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 20 Occupazioni per manifestazioni Comma 1.	da 100,00 a 500,00	166,67
Comma 5.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 7.	(Specifico Regolamento)	
Art. 21 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da 50,00 a 200,00 (oltre specifico Regolamento)	100,00
Art. 22 Occupazioni con elementi di arredo Commi 1. - 2.	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 23 Occupazioni con strutture pubblicitarie	(Codice della Strada)	
Commi 1. – 2.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 5.	(Legge Regionale n. 20/89)	
Art. 24 Occupazioni per lavori di pubblica utilita' Comma 1.	da 100,00 a 500,00	166,67
Comma 3.	(Codice della Strada)	
Comma 4.	(Regolamenti comunali)	
Art. 25 Occupazioni per traslochi Comma 1.	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 26 Occupazioni del soprassuolo		
Comma 1.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 2.	(Regolamento Pubbliche Affissioni)	

Comma 3.	(Regolamento Edilizio)	
Art. 27 Occupazioni di altra natura Comma 1.	(qualora l'occupazione non sia superiore ad 2 mq. La sanzione e' ridotta del 50%)	
Comma 2.	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 29 Occupazioni con dehors Comma 1.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 3.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 4.	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 30 Occupazione per temporanea esposizione Comma 1.	da 50,00 a 200,00	100,00
Comma 2.	(Legge 114/98)	
Art. 31 Occupazioni per esposizioni di merci Comma 1.	da 50,00 a 200,00	100,00
Comma 2. - 3. - 4.- 5.	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 32 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali Comma 1.	da 50,00 a 400,00	100,00
Comma 2.	(Legge 114/98)	
Art. 33 Commercio in forma itinerante	(Legge 114/98)	
Comma 1. - lett.a	(Codice Strada)	
Comma 1. lett. b) - c) - d) - e)	da 50,00 a 400,00	100,00
lett. f) (con veicoli diversi da quelli omologati per vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ecc.)	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 34 Mestieri girovaghi	(T.U.L.P.S.)	
Art. 35 Disposizioni generali Commi 1. - 4	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 36 Lavoro notturno	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 37 Spettacoli e intrattenimenti Commi 1. - 1bis. - 2. - 4.	da 100,00 a 500,00	166,67
Art. 38 Circoli privati	da 100,00 a 500,00	166,67
Art. 39 Abitazioni private	da 25,00 a 200,00	50,00

Commi 1.- 2.- 3.- 4. - 5.		
Art. 40 Strumenti musicali	da 100,00 a 500,00	166,67
Art. 41 Dispositivi acustici antifurto	(Codice della Strada)	
Comma 1.		
Comma 2.	da 50,00 a 400,00	50,00
Art. 42 Tutela degli animali domestici	(Art. 727 Codice Penale)	
Comma 1. - 2. - 4.		
Comma 3.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 50,00 a 40,00	100,00
Art. 43 Protezione della fauna selvatica	(Normativa Regionale)	
Comma 2.		
Comma 3. (trasporto e conduzione in situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi)	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 44 Divieti specifici		
Comma 1.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 2.	(Art. 727 Codice Penale)	
Art. 45 Animali molesti		
Comma 1.	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 46 Mantenimento dei cani	(Legge Regionale n.34/1993 e 18/2004)	
Comma 1. - 5.		
Commi 2. (sprovvisti di guinzaglio) - 6. (idonea attrezzatura)	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 2. (se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola)	da 25,00 a 200,00	50,00
Commi 3. - 4. - 7. - 8.	da 25,00 a 200,00	50,00
Commi 6. (deposito nei contenitori r.s.u.)	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 47 Trasporto di animali su mezzi pubblici	(Ordinanza Sindaco)	
Art. 48 Animali liberi	(Ordinanza Sindaco)	
Art. 49 Esposizione dei prezzi		
Comma 1.	da 50,00 a 400,00	100,00
Art. 50 Servizi igienici		
Comma 1.	da 100,00 a 500,00	166,67
Art. 51 Amministrazione degli stabili		
Comma 1.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comportamenti per i quali non e' stata espressamente indicata		

una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da 25,00 a 200,00	50,00
-----------------------------------------------------------------------	-------------------	-------